


XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2989

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato

(Conversione in legge del DL n. 31/2021 - Approvato dal Senato A.S. 2133)

N. 314 – 7 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2989

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato

(Conversione in legge del DL n. 31/2021 - Approvato dal Senato A.S. 2133)

N. 314 - 7 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 – \(\subseteq\) bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3 -
ARTICOLI 1 E 2	3 -
DISCIPLINA DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER LA SESSIONE 2020-	3 -
ARTICOLI 3, 6 E 7	5 -
COMPOSIZIONE DELLE SOTTOCOMMISSIONI D'ESAME, COMPENSI DEI RELATIVI COMPONENTI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE	5 -
ARTICOLI 4 E 51	3 -
LAVORI DELLE SOTTOCOMMISSIONI E VERBALIZZAZIONE DELLE PROVE D'ESAME1	3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C. 2989

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di l'abilitazione Stato per all'esercizio professione avvocato durante l'emergenza di

epidemiologica da COVID-19

Iniziativa: governativa

Iter al Senato: sì

Relatore la Cassinelli per

Commissione di merito:

Gruppo: Forza Italia

II Commissione Commissione competente:

PREMESSA

Il disegno di legge – approvato con modificazioni dal Senato¹ - dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Le modifiche e le integrazioni introdotte al Senato sono essenzialmente di carattere ordinamentale e non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020

Normativa previgente. L'art. 46 della legge n. 247/2012 ha modificato la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. L'articolo 49, comma 1, della medesima legge n. 247/2012, reca, altresì, una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale

¹ AS 2077.

l'esame di Stato deve continuare a svolgersi secondo la normativa previgente (RDL n. 1578/1933 e RD n. 37/1934). La proroga da ultimo intervenuta (art. 8, comma 6-*quinquies*, del DL n. 162/2019) fa decorrere l'applicazione della nuova disciplina a partire dalla sessione d'esame del 2022. All'art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012 e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'applicazione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, limitatamente alla sessione 2020 (attualmente in fase di svolgimento²) sia regolato dal provvedimento in esame rinviando, per quanto non previsto dallo stesso, alla disciplina previgente richiamata dall'art. 49 della legge n. 247/2012 (articolo 1).

In particolare viene disposto che, con riferimento alla suddetta sessione, l'esame di abilitazione non preveda prove scritte ma si articoli in due prove orali e che quindi i candidati, al posto della prova scritta, siano chiamati a sostenere una prima prova orale, a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla successiva prova orale, corrispondente a quella già prevista dalla disciplina previgente (articolo 2).

Le prove orali si svolgeranno - secondo le modalità indicate agli articoli 4 e 5 - dinanzi a sottocommissioni d'esame la cui disciplina è recata dagli articoli 3 e 6. Sul punto *cfr. infra*.

La <u>relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, espone le finalità dello stesso, precisando che il suo scopo è quello di intervenire sulla procedura di espletamento dell'esame di abilitazione alla professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia del 14 settembre 2020, le cui prove scritte sono state fatte slittare al 13, 14 e 15 aprile 2021 per ragioni connesse al contenimento dell'emergenza pandemica in atto.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che, per consentire la chiusura della sessione d'esame 2020 prima che venga bandita l'ordinaria sessione per l'anno in corso, si rende necessaria una rimodulazione delle modalità di svolgimento delle prove relative al 2020 che consenta di apportare le opportune deroghe alla normativa primaria dettata dal RDL n. 1578/1933 alla cui applicazione fa rinvio l'art. 49 della legge n. 247/2012. In quest'ottica, il provvedimento in esame prevede di sostituire le prove scritte previste dalla richiamata disciplina per il mese di aprile, con una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica alla usuale prova orale.

Con riguardo all'articolo 1, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e afferma che tale disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, il contenuto dell'articolo 2, precisando, in particolare, che le modalità di svolgimento della seconda prova orale ricalcano quasi pedissequamente quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigenti.

-

² La sessione d'esame in riferimento è stata indetta con il decreto ministeriale 14 settembre 2020. Con il decreto del ministero della giustizia pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2020, da ultimo, sono state indicate le date di svolgimento delle prove scritte (13, 14 e 15 aprile 2021).

Viene, altresì evidenziato che l'articolo ha carattere precettivo e non rileva sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo all'articolo 1, mentre per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, si rinvia a quanto osservato nelle schede riferite alle nuove modalità di organizzazione (articoli 3 e 6) e svolgimento delle prove (articoli 4 e 5).

ARTICOLI 3, 6 e 7

Composizione delle sottocommissioni d'esame, compensi dei relativi componenti e disposizioni finanziarie

Normativa previgente. L'articolo 22 del RDL n. 1578/1933 prevede che entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando d'esame d'abilitazione forense devono essere nominati la commissione centrale, con sede presso il Ministero della giustizia (comma 3), e una sottocommissione presso ogni sede di Corte di appello (comma 4). L'art. 47 della legge n. 247/2012 prevede che la commissione centrale e ciascuna sottocommissione di esame siano composte da 5 membri effettivi e 5 supplenti, dei quali: 3 effettivi e 3 supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione. (commi 1 e 2). Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati (comma 3). Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia (comma 4).

La norma prevede che le sottocommissioni di cui all'art. 22, quarto comma, del RDL n. 1578/1933 e all'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 247/2012, dinanzi alle quali andranno sostenute³ le prove orali dell'esame di abilitazione previste dal provvedimento in esame, siano composte da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti (in luogo dei 5 previsti dalle soprarichiamate disposizioni), dei quali 2 effettivi e 2 supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche⁴ (articolo 3, comma 1).

³ Ai sensi dell'articolo 4.

⁴ Di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010

Viene demandata ad un successivo decreto ministeriale - da emanarsi entro il 12 aprile (entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge in esame) - la variazione della composizione delle sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021 (articolo 3, comma 2).

Viene, inoltre, disposto che in deroga a quanto previsto dall'art. 47, comma 4, della legge n. 247/2012, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possano essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale (articolo 3, comma 3).

Per quanto concerne i compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, viene loro riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70,00, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato. Resta ferma l'attribuzione, per la prima prova orale, del compenso fisso, e per la seconda prova orale, del compenso variabile previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'università 15 ottobre 1999 (articolo 6, comma 1).

Il <u>decreto del Ministro dell'università 15 ottobre 1999</u> disciplina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. In base all'<u>articolo 1</u> del summenzionato decreto a ciascun componente delle commissioni è corrisposto un <u>compenso fisso</u> di euro 413,16 al lordo delle ritenute per legge, maggiorato del 20% per i presidenti delle commissioni (<u>comma 1</u>) nonché un compenso variabile pari a euro 1,29 per ogni prova scritta corretta e a euro 1,29 per ogni candidato esaminato (<u>comma 2</u>). Viene, inoltre, previsto che ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale (comma 3). L'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che gli organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a 50 euro.

Per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, viene autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per il 2021, cui si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (articolo 7, comma 1).

La <u>relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto e le finalità dell'<u>articolo 3</u> e riferisce che questa disposizione, di natura ordinamentale, pur rimodulando la composizione delle sottocommissioni di esame, ne mantiene inalterato l'equilibrio tra componenti. <u>L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque di ridistribuire i membri delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno essere sostanzialmente duplicate</u>. La prevista straordinaria modalità di

composizione eviterà che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria. Anche per l'individuazione dei segretari, effettuata a livello distrettuale, la relazione tecnica assicura l'invarianza della spesa per i compensi dei funzionari nominati attraverso il contenimento delle spese di missione.

Con riguardo all'articolo 6, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed evidenzia che l'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000, secondo il prospetto riportato a seguire.

26.000
250
250
3
1.500
2
500
2.000
52
70

	Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale								
Domande	Numero	Numero	Gettone	Numero	Importo	Onere totale			
concorso	massimo di candidati esaminati al giorno	sedute di esame	presenza prima prova orale	commissari e segretari per seduta	complessivo gettoni presenza per seduta	per numero totale sedute			
26.000	4	6.500	70 euro	4	280 euro	1.820.000 euro			

In proposito, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, la relazione tecnica precisa che il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame da avvocato del 2020 è pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso è necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazione fra la prova di un candidato e l'altro.

La relazione tecnica, per la copertura dell'introducendo onere, pari ad euro 1.820.000, rinvia al successivo articolo 7 e riferisce che nulla è innovato per quanto riguarda i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari così come previsti dal DM 15 ottobre 1999 e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 -

Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" – Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile" – capitolo 1250 p.g. 10 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai" che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Con riguardo all'articolo 7 si specifica che <u>dall'attuazione del provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</u>

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato è stato chiesto⁵ di specificare i criteri adottati nella stima di un fabbisogno di 500 sottocommissioni nonché di acquisire un raffronto della nuova fattispecie derivante dal provvedimento in esame con quella determinabile per effetto dell'applicazione della normativa previgente. A tale riguardo, in particolare, è stato chiesto di fornire la dimostrazione della compensatività tra i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i risparmi connessi alla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna da 5 a 3. È stato, inoltre, chiesto di quantificare gli eventuali risparmi che deriveranno anche dal minor ricorso ai cd. "vigilanti", di cui all'art. 2, comma 1, del DM 15 ottobre 1999, da impiegarsi nello svolgimento delle prove scritte ora sostituite da una prima prova orale. Con particolare riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3, che consente di individuare la figura del segretario delle commissioni anche tra il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso di qualifica professionale per la quale sia richiesta almeno la laurea triennale, è stato chiesto di chiarire se il loro compenso sia anche commisurato al trattamento di missione dell'amministrazione di origine, poiché in tal caso potrebbero prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, considerato che in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, l'invarianza della spesa per i segretari sarà raggiunta attraverso il contenimento delle spese di missione, sono stati chiesti maggiori dettagli in ordine ai risparmi effettivamente conseguibili dal contenimento di tali spese e anche in ordine alle maggiori spese per i segretari che deriveranno presumibilmente dal possibile aumento del numero delle sottocommissioni e dall'incremento del numero delle sedute connesso alla sostituzione delle prove scritte con una prima prova orale che comporterà un numero maggiore di giornate di impegno. Per i profili di copertura relativi all'articolo 7 sono state richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità iscritte, per il 2021, nell'ambito degli stanziamenti già iscritti in bilancio e riferibili agli accantonamenti del dicastero della giustizia del fondo speciale delle annualità 2021/2023, nonché dell'adeguatezza delle rimanenti risorse ivi stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il medesimo anno. Inoltre è stato chiesto un chiarimento sul raccordo tra l'onere per una sessione d'esami che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 e il bilancio di competenza, ovvero se si sia comunque già conclusa nel 2020 la fase dell'impegno

⁵ Cfr.: Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383 del 23 marzo 2021.

per la sessione d'esami con relativo mantenimento dei residui oppure se si debbano considerare come andate in economia le relative risorse con sostenimento dell'onere sul bilancio di competenza 2021.

Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, nella nota del Ministero della giustizia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, ha chiarito⁶ che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nella relazione tecnica, è quello del "valore massimo calcolato in via prudenziale", sulla base del quale è stata valutata la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda, senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame. Con riguardo al raffronto con la previgente disciplina, è stato evidenziato che sulla base dei dati relativi al 2019, si riscontra che, a fronte di circa 24.087 domande, sono state istituite 92 sottocommissioni, ciascuna composta da 5 componenti, per un totale di 460 commissari, a cui va aggiunta la commissione centrale presso il Ministero della giustizia. Dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per il 2020 come previsti dal presente provvedimento, pari a 1.500, e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del DM 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1.040 x euro 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro. La nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo è stato evidenziato che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative. È stato segnalato che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso: locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.); costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza); spese di cancelleria, pulizia ed allestimento; - spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

In ordine al compenso del segretario delle sottocommissioni qualora lo stesso sia stato scelto tra il personale appartenente alla carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni è stato chiarito che, anche in questo caso, gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai risparmi di spesa di cui si è detto sopra. È stato, inoltre, precisato che i compensi spettanti sia ai commissari che ai segretari delle sottocommissioni, pur se disciplinati dal DM 15 ottobre 1999 del Ministero dell'Università, non sono posti a carico dei bilanci degli Atenei, ma gravano sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, al capitolo 1250, p.g. 10 "Spese per il funzionamento -compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti,

-

⁶ Cfr.: Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 384 del 24 marzo 2021.

il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione-delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso di esami per notaio" che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di euro 2.969.890.

Con riguardo all'articolo 7, è stato inoltre, chiarito che la copertura dell'onere di cui all'articolo 6 per il 2021, potrà essere sostenuta attraverso la riduzione della Tabella A del Ministero della giustizia relativa al bilancio triennale 2021-2023 che ammonta ad euro 22.148.473, importo individuato al netto delle somme finora già prenotate per il 2021, destinate alla copertura dei provvedimenti di competenza del Ministero della giustizia ad oggi pendenti in Parlamento. Inoltre, è stato precisato che la procedura concorsuale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense prevista per il 2021 sarà espletata con le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il triennio 2021-2023, come integrate per il 2021 dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, ed è stato segnalato che le risorse disponibili sul capitolo 1250 p.g. 10, nel 2020, sono state utilizzate per procedere alla regolarizzazione dei pagamenti relativi ai precedenti concorsi.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u> si evidenzia preliminarmente che la norma, al fine di portare a termine le prove d'esame per l'abilitazione professionale forense relative alla sessione 2020 (in corso di svolgimento) secondo le nuove modalità introdotte (articolo 2) - che prevedono due prove orali da svolgersi da remoto (cfr. articolo 4) in luogo di una prova scritta e una orale da svolgersi in presenza - riduce il numero dei componenti delle sottocommissioni d'esame da 5 effettivi e 5 supplenti, previsti dalla previgente disciplina, a 3 effettivi e 3 supplenti (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, confermata la presenza di un segretario in ciascuna sottocommissione prevedendo che le funzioni di quest'ultimo vengano esercitate, qualora proveniente da altre amministrazioni pubbliche, da personale appartenente alla carriera direttiva (articolo 3, comma 3). Ai componenti e al segretario viene riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70,00, ferma restando l'attribuzione dei compensi previsti dalla vigente disciplina recata dal DM 15 ottobre 1999 (articolo 6, comma 1). Per far fronte all'onere derivante dall'attribuzione del suddetto gettone, che la relazione tecnica quantifica in 1.820.000 euro per il 2021, viene autorizzata una spesa di importo corrispondente (articolo 7, comma 1). Sul punto, la relazione tecnica, nel fornire i sottostanti elementi di quantificazione, riferisce che ad eccezione di tale fattispecie onerosa, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione dell'onere per i gettoni di presenza appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Si evidenzia, altresì, che tra tali elementi la relazione tecnica riferisce che la nuova composizione delle sottocommissioni consente di aumentarne il numero complessivo per le finalità del provvedimento.

Si rammenta, infatti, che la relazione tecnica riferisce che verranno costituite 500 commissioni (250 effettive e 250 supplenti) per un numero complessivo di 1.500 commissari (3 commissari X 500 sottocommissioni) e che a tale contingente andranno aggiunti 500 segretari (1 segretario X ciascuna sottocommissione).

Al riguardo, premesso che il decreto ministeriale cui viene demandata (articolo 3, comma 2) la variazione della composizione delle sottocommissioni non sembra contemplare, testualmente, l'ipotesi di un loro aumento, nel corso dell'esame al Senato sono stati forniti ulteriori elementi volti a confermare la neutralità del provvedimento con particolar riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri (stimati in euro 429.686) derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove (da remoto); modalità che comporterà il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro.

Tanto premesso, si rileva peraltro che nella quantificazione dei suddetti oneri sono stati considerati solo alcuni degli emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999. In particolare, con riguardo ai commissari, è stata valutata esclusivamente la componente relativa al compenso fisso di euro 413,16 dovuto per la prima prova e non sono stati computati la maggiorazione del 20% di tale importo dovuto per i presidenti delle commissioni né i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati.

Nella documentazione tecnica integrativa messa a disposizione al Senato, il maggior numero di commissari necessari per la sessione 2020, rispetto a quelli della sessione 2019, è stato stimato in 1.040 unità, per le

quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1, del DM 15 ottobre 1999, è stato quantificato in euro 429.686,40 (1.040 x euro 413,16).

Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) e alla loro quantificazione; ciò al fine di verificare la compensatività di tali spese rispetto ai risparmi sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro).

Non appare inoltre complessivamente determinata la componente d'onere relativa ai segretari di commissione, non espressamente contemplata dalla documentazione tecnica fornita al Senato. Sul punto la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame si limitano a riferire che l'individuazione dei segretari a livello distrettuale comporterà un contenimento delle relative spese di missione e che, qualora questi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, verranno scelti tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai suddetti risparmi di spesa. Tanto premesso, andrebbero quindi acquisiti gli elementi di quantificazione riferiti sia alle voci d'onere derivanti dai compensi da corrispondere ai segretari sia ai possibili risparmi per spese di missione; ciò al fine di verificare in termini numerici l'effettiva compensatività di tali risparmi rispetto ai predetti oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza la spesa di euro 1.820.000 per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Dal punto di vista formale si evidenzia che la disposizione non indica puntualmente, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, quali siano le disposizioni del presente decreto da cui derivano gli oneri alla cui copertura si provvede. Si segnala, peraltro, che dalla relazione tecnica si evince che la copertura finanziaria in esame si

riferisce agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a euro 1.820.000 per l'anno 2021, relativi al pagamento del gettone di presenza di 70 euro, per ciascuna seduta minima di quattro ore, a tutti i componenti e segretari delle sottocommissioni che abbiano effettivamente partecipato alle riunioni.

ARTICOLI 4 e 5

Lavori delle sottocommissioni e verbalizzazione delle prove d'esame

Normativa vigente. L'art. 247 del DL n. 34/2020, nel quadro delle misure finalizzate al decentramento e alla digitalizzazione delle procedure concorsuali pubbliche previste dalla medesima disposizione, prevede (comma 3) che le prove orali possano essere svolte in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma disciplina i lavori delle sottocommissioni d'esame prevedendo, tra l'altro, la presenza obbligatoria del candidato e del segretario presso la sede d'esame, che può essere individuata in uno degli uffici giudiziari della Corte d'Appello o nei locali dei Consigli dell'ordine degli avvocati (articolo 4, commi 1 e 3). Con riguardo alla prima prova orale viene previsto che questa debba necessariamente svolgersi mediante collegamento da remoto dei componenti della sottocommissione, ai sensi dell'art. 247, comma 3, del DL n. 34/2020 (articolo 4, comma 2). Per la seconda prova orale viene disposto che questa si svolga in presenza o, alternativamente, con le medesime summenzionate modalità da remoto (articolo 4, comma 4).

Si evidenzia che la norma non indica chi debba individuare le modalità di svolgimento. Sono, altresì, dettate disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame alla quale provvede il segretario della sottocommissione (articolo 5).

La <u>relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo all'<u>articolo 4</u> riferisce che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale, tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Viene, pertanto, assicurato che dalla attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato è stato chiesto⁷ di confermare che le modalità procedurali di svolgimento da "remoto" della prima prova orale (articolo 4, comma 2) possano aver luogo comunque senza produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare, pur prendendo atto di quanto riferito dalla RT, è stato richiesto un quadro di sintesi della attuale situazione sul territorio nazionale della dotazione degli applicativi informatici presso le sedi giudiziarie. Con riguardo inoltre, alla seconda prova orale (articolo 4, comma 4), considerato che quest'ultima potrà svolgersi con collegamento da "remoto" o in presenza davanti alla sottocommissione è stato chiesto di confermare che l'alternatività di tali soluzioni non determini un aggravio di oneri per lo svolgimento delle prove.

Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, nella nota del Ministero della giustizia messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, ha confermato8 che lo svolgimento da "remoto" della prima prova orale presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto tali uffici sono già dotati delle attrezzature e dei sistemi applicativi per i collegamenti telematici e, pertanto, gli adempimenti relativi a tali attività potranno essere fronteggiati attraverso le risorse iscritte alla Missione 6 Giustizia, Ud. V 1. 2 Giustizia civile e penale-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale - Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per il 2021, ad euro 112.746.603 per il 2022 e ad euro 101.749.595 per il 2023 che riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Infine, con riferimento alla seconda prova orale è stato confermato che la scelta dell'una o dell'altra modalità del suo svolgimento (in presenza o da "remoto") non determina un aggravio di oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 5 viene precisato che la norma ha natura ordinamentale e ricalca le ordinarie regole di redazione di qualsiasi verbale di prova di esame con modalità da remoto senza apportare alcuna significativa innovazione, precisando che la lettura del verbale e la sua sottoscrizione o rifiuto della stessa valgono come notifica per i candidati a tutti gli effetti di legge.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che le norme prevedono che la prima prova orale di abilitazione all'esercizio forense relativa alla sessione d'esame 2020 si svolga

⁷ Cfr.: Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383 del 23 marzo 2021.

⁸ Cfr.: Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 384 del 24 marzo 2021.

obbligatoriamente mediante collegamento da remoto (articolo 4, comma 2) mentre per la seconda prova tale la modalità di svolgimento è prevista "in presenza" e, in via alternativa, "da remoto" (articolo 4, comma 4).

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica e confermato nel corso dell'esame al Senato, circa la possibilità di dare attuazione a tale disposizione in condizioni di neutralità finanziaria potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare si prende atto che, secondo la RT, gli uffici giudiziari sono già dotati delle attrezzature e dei sistemi applicativi per i collegamenti telematici e che, pertanto, gli adempimenti relativi a tali attività previsti dalla norma potranno essere fronteggiati attraverso le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Nulla da osservare in merito all'articolo 5, considerata la sua natura ordinamentale.